

Studio Legale

**Avv. Costantino Ventura**

Via Dante Alighieri n. 11 - 70121 BARI

Tel. e Fax 080.5242412

[costantino.ventura@tin.it](mailto:costantino.ventura@tin.it)

[avvcostantinoventura@cnfpec.it](mailto:avvcostantinoventura@cnfpec.it)

**Richiesta di notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione**

**sul sito WEB istituzionale dell'Avvocatura Generale dello Stato**

**in esecuzione dell'ordinanza n. 2028/2019 del**

**Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma**

**Sezione Prima - Giudizio R.G. n. 2087/2019,**

**pendente all'udienza pubblica dell'11.03.2020**

proposto da: Collabolletta Anna, Natale Gaetana, Fico Valentina, Fiduccia Beatrice Gaia, Urbani Neri Alessia, Damiani Emma, Di Cave Marinella, Luce Iolanda, Caprio Maria Elena, Lorusso Fausta, Caprioli Angela, Cherubini Maria Laura, rappresentate e difese dall'avv. Costantino Ventura (C.F.: VNT CTN 53A03 A662M - fax: 080/524.24.12 - pec: [avvcostantinoventura@cnfpec.it](mailto:avvcostantinoventura@cnfpec.it)), con domicilio eletto in Roma - Via Laura Mantegazza n. 24 c/o il dott. Marco Gardin,

contro: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Avvocatura Generale dello Stato, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, nonché contro le Avvocature Distrettuali dello Stato di Napoli, di Catanzaro, di Campobasso, di Torino, di Salerno, di Cagliari e di Milano, non costituite in giudizio, nonché nei confronti della controinteressata avv. Lucrezia Principio, non costituita in giudizio.

\*\*\*\*\*

Il sottoscritto avv. Costantino Ventura, nella qualità di procuratore delle ricorrenti, espone:

Col ricorso notificato in data 08.02.2019 anche alla controinteressata avv. Lucrezia Principio e depositato in data 18.02.2019, le dodici ricorrenti, tutte Avvocati dello Stato, hanno chiesto di condannare le parti intime al pagamento, in favore di ciascuna di esse, delle competenze spettanti ai sensi

dell'art. 21 R.D. n. 1611/1933, maturate dalle ricorrenti a titolo di onorari di causa per i periodi di astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio, nonché per i periodi di interdizione anticipata dal lavoro o di adozione di minore, oltre accessori di legge e con vittoria di spese, come meglio in appresso sarà precisato.

Le ricorrenti hanno precisato in fatto di essere venute tutte a trovarsi in stato di gravidanza, o di interdizione anticipata o di adozione di minore e precisamente:

1. Collabolletta Anna, all'epoca della gravidanza Avvocato dello Stato alla I<sup>a</sup> classe di stipendio, per i periodi dal 20 febbraio al 23 luglio 2007 e dal 30 marzo al 29 agosto 2010;

2. Natale Gaetana, all'epoca della gravida Procuratore dello Stato alla III<sup>a</sup> classe di stipendio, per il periodo dal 9 dicembre 2006 al 12 maggio 2007;

3. Fico Valentina, all'epoca della gravidanza Procuratore dello Stato alla II<sup>a</sup> classe di stipendio, per il periodo dall'11 aprile al 10 settembre 2007;

4. Fiduccia Beatrice, all'epoca della gravidanza Avvocato dello Stato alla II<sup>a</sup> classe di stipendio, per il periodo dal 22 febbraio al 21 luglio 2007;

5. Urbani Neri Alessia, all'epoca dell'adozione Procuratore dello Stato alla III<sup>a</sup> classe di stipendio, per il periodo dal 28 settembre 2007 al 28 febbraio 2008;

6. Damiani Emma, all'epoca della prima gravidanza Avvocato dello Stato alla I<sup>a</sup> classe di stipendio, per il periodo dal 20 febbraio al 28 novembre 2014, e all'epoca della seconda gravidanza Avvocato dello Stato alla II<sup>a</sup> classe di stipendio per il periodo dal 17 novembre 2015 al 25 settembre 2016;

7. Di Cave Marinella, all'epoca della gravidanza Procuratore dello Stato alla III<sup>a</sup> classe di stipendio, per il periodo dal 28 aprile 2007 al 23 marzo 2008;

8. Luce Iolanda, all'epoca della gravidanza Avvocato dello Stato alla I<sup>a</sup> classe di stipendio, per il periodo dal 24 novembre 2013 al 3 ottobre 2014;

9. Caprio Maria Elena, all'epoca della prima gravidanza Procuratore

dello Stato alla II<sup>a</sup> classe di stipendio, per i periodi dal 9 dicembre 2010 al 22 gennaio 2011 e dal 7 febbraio 2011 al 30 agosto 2011, e all'epoca della seconda gravidanza Procuratore dello Stato alla III<sup>a</sup> classe di stipendio, per il periodo dal 30 dicembre 2013 al 7 giugno 2014;

**10.** Lorusso Fausta, all'epoca della prima gravidanza Procuratore dello Stato alla II<sup>a</sup> classe di stipendio, fino al 21.9.2008 e successivamente alla III, per il periodo dal 30 giugno al 3 dicembre 2008, e all'epoca della seconda gravidanza Procuratore dello Stato alla III<sup>a</sup> classe di stipendio per il periodo dal 28 marzo al 27 agosto 2011;

**11.** Caprioli Angela, all'epoca della gravidanza Avvocato dello Stato alla I<sup>a</sup> classe di stipendio, per il periodo dal 5 marzo al 27 dicembre 2014;

**12.** Cherubini Maria Laura, all'epoca della prima gravidanza Procuratore dello Stato alla II<sup>a</sup> classe di stipendio, per il periodo dal 20 marzo 2003 al 19 aprile 2004, e all'epoca della seconda gravidanza Procuratore dello Stato alla III<sup>a</sup> classe di stipendio per il periodo dal 20 dicembre 2007 al 3 luglio 2008.

Hanno precisato di essere state assegnatarie di numerosi affari anche durante i periodi anzidetti, ed altresì che, ritenendo di avere diritto a partecipare alla ripartizione degli onorari percepiti dagli altri Avvocati e Procuratori dello Stato nei periodi anzidetti, ne hanno richiesto la corresponsione con varie note e diffide indirizzate all'Avvocatura Generale dello Stato.

In definitiva, però, poiché le loro istanze hanno avuto esito negativo, tutte le ricorrenti hanno proposto la medesima domanda, di ottenere il pagamento degli onorari spettanti in virtù dell'art. 21 R.D. n. 1611/1933, secondo le modalità di esazione disciplinate dal DPCM del 29.2.1972, aventi natura retributiva giusta quanto prevede l'art. 2099 C.C., l'art. 9 D.L. n. 90/14 conv. in L. n. 114/14, l'art. 157 TFUE, la Circolare INPS n. 6 del 16.1.2014.

Hanno chiarito che tale diritto è assicurato loro dall'art. 41 del DPR n. 3/1957,

dagli artt. 1 - 16 e 20 del Decr. Legisl. n. 151/2001, che definiscono obbligatorio il congedo per maternità e derogabile solo per effetto di norme di maggior favore il trattamento economico spettante alla donna in stato di gravidanza o puerperio, che è garantito dal diritto costituzionale (art. 37 Cost.), dal diritto comunitario (art. 157 TFUE; art. 23 Carta dei Diritti fondamentali dell'U.E.; Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5.7.2006).

Hanno sottolineato che quest'ultima Direttiva, dopo aver stabilito all'art. 4 il generale divieto di ogni discriminazione basata sul sesso e concernente le retribuzioni, dispone espressamente all'art. 9, intitolato "*Esempi di discriminazione*", che è da considerare contrario al principio della parità di trattamento ..... f) "*interrompere il mantenimento o l'acquisizione dei diritti durante i periodi di congedo di maternità*".

Considerate le anzidette tutele assicurate alle ricorrenti, la omessa corresponsione degli onorari assicurati dalle norme anzidette di rango primario, anche costituzionale e comunitario, alle lavoratrici in congedo straordinario obbligatorio per maternità, non può che essere dipesa da una errata interpretazione dell'art. 12 del "*Regolamento per la riscossione, da parte dell'Avvocatura dello Stato, degli onorari e delle competenze di spettanza e per la relativa ripartizione*" approvata col DPCM 29.2.1972.

Esso infatti, nella parte in cui esclude dal riparto degli onorari i casi di congedo straordinario, facendo eccezione per le sole ipotesi previste dall'art. 37 II° co. del T.U. n. 3/1957, tra le quali non è ricompresa la maternità, non può che essere interpretato nel senso che si riferisce alle sole ipotesi di congedo facoltative, e non anche a quella di congedo obbligatorio per maternità.

Le ricorrenti hanno sottolineato infatti le profonde differenze che intercorrono tra le due ipotesi di congedo, ponendo in evidenza che l'art. 12 del DPCM del 29.2.1972 non può far riferimento all'ipotesi di congedo obbligatorio, come conferma anche la considerazione della ratio della L. n. 53/2000 sul sostegno

della maternità, la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 14 del 16.11.2000, nonché varie disposizioni del Decr. Legisl. n. 151/2001 - Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità (artt. 2 e 23).

Se così non fosse, se cioè l'art. 12 del Regolamento fosse interpretato nel senso che, in contrasto con quanto prevedono le disposizioni primarie anzidette, sanziona anziché tutelare la gravidanza (equiparandola alla ipotesi di esclusione dal diritto a parte della retribuzione per abbandono dell'Ufficio senza giustificato motivo, per destituzione, per decadenza o per dispensa dal servizio per scarso rendimento), il Giudice amministrativo, dovendo dare prevalenza alle fonti di rango superiore, non avrebbe altra alternativa che la disapplicazione del Regolamento stesso.

Si tratta infatti di materia di giurisdizione esclusiva, ipotesi nelle quali anche il Giudice amministrativo ha il potere di disapplicare i regolamenti in contrasto con norme primarie.

Sono stati richiamati vari precedenti giurisprudenziali (Cons. St., V, n. 35/2003; n. 154/1992; n. 799/1993; n. 1332/1995; VI, n. 2183/2000; TAR Campania, n. 4237/2014; TAR Lazio, ordinanza del 7.12.2012 nel ricorso R.G. n. 1412/2012; sent. Corte Giustizia del 6.3.2014 in causa C-595/12).

Si è invocata una interpretazione costituzionalmente orientata delle disposizioni richiamate, e si è richiamato, in particolare, il precedente identico trattato dallo stesso TAR Lazio nella sentenza n. 10048/2016, che è stata confermata in appello dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 6157/2017, e che ha ricevuto piena ottemperanza da parte dell'Avvocatura dello Stato.

Tutte le ricorrenti hanno quindi precisato che alla diversa interpretazione e/o disapplicazione del regolamento, conseguirà la declaratoria che esse hanno il diritto di percepire le somme che non sono state loro corrisposte a titolo di onorari per i periodi da ciascuna sopra specificati, e che non sono in rapporto

di nessuna relazione o corrispettività con il lavoro effettivamente svolto, come dimostra il fatto che le ricorrenti sono state assegnatarie di affari anche durante il periodo di astensione obbligatoria, nonché la circostanza che le liquidazioni dipendano dai recuperi effettuati dall'Avvocatura dello Stato e non dal lavoro svolto dagli Avvocati e dai Procuratori.

Le ricorrenti hanno altresì precisato che la domanda proposta è limitata all'an debeat, per cui non è necessaria alcuna istruttoria, ed hanno chiesto di integrare il contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami nei confronti di tutti gli Avvocati e Procuratori dello Stato in servizio nei periodi presi a riferimento, possibili controinteressati.

Si è costituita in giudizio solo l'Avvocatura Generale dello Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Avvocatura dello Stato con atto depositato in data 22.3.2019 e successiva memoria in data 29.3.2019.

Con ordinanza collegiale n. 2028/2019 in data 3/4 aprile 2019 il TAR, rilevato che il ricorso anzidetto risulta notificato a una sola controinteressata; considerato che, in ipotesi di accoglimento della domanda, le competenze in questione, già elargite ad altri Avvocati e/o Procuratori dello Stato, dovrebbero essere rideterminate sottraendo loro quanto percepito al fine di reintegrare le ricorrenti; considerato, quindi, che sussiste *“un'ipotesi di integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 49, comma 1, c.p.a., in quanto tutti i suddetti Avvocati e/o Procuratori dello Stato risultano controinteressati sostanziali”*, ha ordinato alle ricorrenti di procedere all'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami, autorizzata con l'ordinanza stessa anche senza indicazione nominativa di ciascun controinteressato ma con indicazione sintetica dei motivi di ricorso, da effettuarsi mediante pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Avvocatura Generale dello Stato.

Con la stessa ordinanza, il Collegio ha fissato il termine di sessanta giorni per

la notifica per pubblici proclami e di successivi trenta per il deposito della prova dell'avvenuta notifica, ed ha fissato per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica dell'11 marzo 2020.

\*\*\*\*\*

Tanto premesso, il sottoscritto,

### **CHIEDE**

la notifica per pubblici proclami con le modalità anzidette.

Precisa che il ricorso nonché tutti gli atti e i documenti depositati dalle ricorrenti e dall'Avvocatura Generale dello Stato si trovano nella segreteria della Prima Sezione del TAR per il Lazio - Roma.

Lo svolgimento del processo può essere reperito consultando il sito internet [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione (ricerca ricorsi) della prima sottosezione "Lazio – Roma" della sezione "TAR".

Bari 19.04.2019

Avv. Costantino Ventura